

LIQ. CONTR. 17/2026

RG 17-1/2026 MAZZA GIORGIO

RG 17-2/2026 MAZZA BARBARA

RG 17-3/2026 TUZZI VANDA



Atto da prenotare a
debito ex art 146
D.P.R. 115/2002

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Elisa Tosi

Presidente Relatore ed Estensore

Dott. Milton D'Ambra

Giudice

Dott. Michele Munari

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 22/2026 P.U.

PROMOSSO DA

FCM Plast S.r.l. in liquidazione giudiziale (C.F. e P.I. 03561490123), in persona del Curatore Dott. Roberto Antonelli, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo rilasciata a seguito di autorizzazione del G.D. del 11.11.2025, dall'avv. Mario E. Crespi, presso il quale è domiciliata in Busto Arsizio, via Fratelli d'Italia n.3 (PEC marioercole.crespi@busto.pecavvocati.it)

nei confronti di

SP.IN DI TUZZI VANDA S.S. con sede in via Sele n.301 Marnate frazione Nizzolina, C.F. e P.I. 00273330126,

VANDA TUZZI, nata a Milano il 27.02.1941, residente in Via Sele n.341 Marnate, C.F. TZZ VND 41B67 F205G,

BARBARA MAZZA, nata a Busto Arsizio il 22.11.1963, residente in via Sele n.341 Marnate, C.F. MZZ BBR 63S62 B300E

GIORGIO MAZZA, nato a Busto Arsizio il 12.12.1965, residente in via Sele n.341 Marnate, C.F. MZZ GRG 65T12 B300F,

Visto il ricorso depositato in data 13.2.2026 da FCM Plast S.r.l. in liquidazione giudiziale.

Esaminati i documenti depositati dalle parti.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE – Riscossione, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e Cancelleria Esecuzioni.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Premesso che:





- con ricorso depositato il 13.2.2026, il creditore in epigrafe chiedeva in principalità la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di SP.IN DI TUZZI VANDA S.S. e dei soci VANDA TUZZI , BARBARA MAZZA e GIORGIO MAZZA e, in subordine, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi soggetti;
- fissata udienza di comparizione delle parti al 3.4.2026, il contraddittorio si è regolarmente costituito mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione, notifica perfezionatasi:
 - quanto alla società SP.IN DI TUZZI VANDA S.S. in data **26.2.2026** a seguito del decorso del termine di tre giorni dall'inserimento nell'area web riservata del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 40 comma VII CCII;
 - quanto ai soci VANDA TUZZI , BARBARA MAZZA e GIORGIO MAZZA in data **27.2.2026** mediante deposito dell'atto nella Casa comunale di Marnate, ai sensi dell'art. 40 comma VIII CCII, a seguito di accertata irreperibilità assoluta dei medesimi presso la residenza sita in Marnate, via Sele n. 341, come attestato dall'Ufficiale giudiziario;
- i resistenti non si sono costituiti e non hanno fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione.

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto i resistenti hanno sede e risiedono nel Comune di Marnate (VA) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.

- Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 268, co. 2, primo periodo, c.c.i.i., in quanto creditrice nei confronti della società dell'importo di € 55.500,00 a titolo di restituzione della caparra confirmatoria, da imputarsi all'intero prezzo di vendita, versata da FCM Plast S.r.l. *in bonis* in forza del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato per atto pubblico in data 1.08.2022 (doc. 2 fascicolo ricorrente). Con raccomandata del 29.05.2025, il Curatore ha dichiarato di esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratto prevista dall'art.172 CCII ed ha diffidato al pagamento della somma di euro 55.500,00 in favore della procedura, senza ottenere riscontro positivo (doc. 3 e 4 fascicolo ricorrente).

Il credito azionato è vantato direttamente anche nei confronti dei soci che, a norma degli artt. 2267 e 2268 c.c., rispondono immediatamente dei debiti sociali, senza necessità di preventiva escussione del patrimonio della società.

- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, co. 2, c.c.i.i. dal momento che, oltre all'importo sopra indicato, sussistono i seguenti debiti erariali risultanti dagli elenchi delle cartelle ed avvisi di pagamento trasmessi da Agenzia delle Entrate – Riscossione ed aggiornati alla data del 25.2.2026:

- quanto a SP.IN DI TUZZI VANDA S.S., € 506.797,02;
- quanto a VANDA TUZZI, € 186.589,15;
- quanto a BARBARA MAZZA, € 263.204,92;
- quanto a GIORGIO MAZZA, € 265.331,42.

- La società semplice SP.IN DI TUZZI VANDA S.S. non è assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa, non risultando dagli atti né essendo stato dedotto che svolga attività commerciale (dalla visura camerale in atti emerge infatti che l'oggetto sociale è costituito dalla gestione di beni immobili e mobili di proprietà sociale). Parimenti i soci illimitatamente responsabili non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 121 c.c.i.i. Sussiste inoltre il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da





sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore).

• Quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza di parte resistente, questo è comprovato dall'inadempimento verso la ricorrente, inadempimento rispetto al quale i debitori non hanno contestato i fatti costitutivi del credito (i.e. l'incasso della caparra da parte della società e lo scioglimento del contratto ad opera della Curatela) ma si sono limitati ad opporre stragiudizialmente la sussistenza di un maggiore controcredito a titolo di canone di locazione o comunque indennità di occupazione dell'immobile (doc. 4 fascicolo ricorrente). Tale pretesa, non provata, non appare comunque idonea a paralizzare il diritto azionato da FCM Plast S.r.l. in liquidazione giudiziale poiché un eventuale credito correlato all'immissione anticipata nel possesso dell'immobile del promissario acquirente dovrebbe essere fatta valere come credito anteriore all'apertura del concorso.

L'insolvenza è inoltre dimostrata dagli ingenti debiti accumulati da tutti i convenuti nei confronti dell'Agente della Riscossione, che risalgono a cartelle di pagamento notificate sin dal 2014 (per la società) e dal 2016 – 2022 (per quanto concerne i soci). Gli immobili della società sono gravati da plurime ipoteche iscritte a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 29/08/2022 ed in data 02/09/2022 ed a favore di AREA S.R.L. in data 16/09/2022 ed in data 07/10/2022 (doc. 5 fascicolo ricorrente).

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dei resistenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che :

- la liquidazione riguarda tutto il patrimonio della società e dei soci, ad eccezione dei crediti e dei beni di cui all'art. 268 comma IV c.c.i.i.. La determinazione della quota di reddito da riservare ai soci per il mantenimento proprio e dei rispettivi nuclei familiari sarà effettuata dal giudice delegato, previa acquisizione da parte del Liquidatore delle necessarie informazioni;
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di :

SP.IN DI TUZZI VANDA S.S. con sede in via Sele n.301 Marnate frazione Nizzolina, C.F. e P.I. 00273330126,

VANDA TUZZI, nata a Milano il 27.02.1941, residente in Via Sele n.341 Marnate, C.F. TZZ VND 41B67 F205G,

BARBARA MAZZA, nata a Busto Arsizio il 22.11.1963, residente in via Sele n.341 Marnate, C.F. MZZ BBR 63S62 B300E

GIORGIO MAZZA, nato a Busto Arsizio il 12.12.1965, residente in via Sele n.341 Marnate, C.F. MZZ GRG 65T12 B300F,

NOMINA Giudice Delegato la **Dott.ssa Elisa Tosi**

NOMINA Liquidatore la Dott.ssa **Claudia Favagrossa** con studio in Varese, Via Dandolo n. 25.

NOMINA esperto stimatore per la valutazione degli immobili facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione l'Arch. **Silvia Celestina De Risi**, con studio in Gallarate, Via Sciesa n. 40/C, assegnando termine sino al 31.07.2026 per il deposito di relazione di stima avente il contenuto di cui all'art. 173bis disp. att. c.p.c.





Nomina la GIVG S.r.l. di Varese quale coadiutore del Liquidatore per le operazioni di gestione e vendita dei beni immobili.

ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, ove esistenti, nonché dell'Elenco dei creditori.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino **al 8/7/2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.f. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, anche nei confronti dei soci, a cura del Liquidatore.

ORDINA trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
- entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
- entro il 8.7.2026, completi l'inventario dei beni e successivamente depositi il programma di liquidazione;
- depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente e resistenti nonché all'Arch. De Risi ed alla GIVG S.r.l..

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 8.4.2026

Il Presidente est.
Dott.ssa Elisa Tosi

